

Comune di Sardara

Provincia del Sud Sardegna



Regolamento

TARI

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con delibera CC n. 18 del 24/05/2021
Modificato con delibera CC n. 30 del 30/05/2022
Modificato con delibera CC n. 65 del 28/11/2022
Modifica 3 con delibera CC n. 27 del 17/06/2024



INDICE

TARI - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art.	1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
Art.	2	<i>Presupposto</i>	
Art.	3	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art.	4	<i>Soggetti passivi</i>	
Art.	5	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art.	6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art.	7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art.	8	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	
Art.	9	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art.	10	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art.	11	<i>Piano Economico Finanziario (PEF)</i>	
Art.	12	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	
Art.	13	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art.	14	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art.	15	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art.	16	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art.	17	<i>Riduzioni tariffarie</i>	
Art.	18	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	
Art.	19	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art.	20	<i>Dichiarazione Tari</i>	
Art.	21	<i>Riscossione</i>	
Art.	22	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art.	23	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art.	24	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art.	25	<i>Sanzioni e interessi</i>	
Art.	26	<i>Accertamento con adesione - CASSATO</i>	
Art.	27	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art.	28	<i>Importi minimi</i>	
Art.	29	<i>Arrotondamenti</i>	
Art.	30	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art.	31	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art.	32	<i>Norme transitorie e finali</i>	
Art.	33	<i>Entrata in vigore</i>	



Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 disciplina l'applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI) nel Comune di Sardara, istituita dall'art. 1 c. 639 e segg. della Legge n. 147/2013 tenuto conto della Legge 160/2020 nonchè del D.Lgs n. 116/2020 e della delibera ARERA n. 443/2019 per ciò che attiene al Piano Economico Finanziario (PEF).

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 5 e suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, eccetto per gli utenti non domestici che optano per operatori diversi dal gestore pubblico, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come individuati dall'art. 10 del presente regolamento, ad esclusione:
 1. dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 2. dei costi relativi ai rifiuti urbani delle utenze non domestiche che optano allo smaltimento a proprie spese avvalendosi di operatori terzi;
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

Art. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Il D.Lgs. n° 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n° 116/2020, prevede la suddivisione dei rifiuti in urbani (allegato A) e speciali, pericolosi e non pericolosi (allegato B).

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.



Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo, tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in assenza di residenti, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 170 cm
 - Utenze non domestiche
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;



- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana o animale;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio dei locali, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi scoperti e terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella



determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo successivo.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali di cui all'allegato B, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture o altro documento di spesa ecc.) riferita all'anno precedente, entro il termine previsto dalla delibera consiliare di determinazione delle tariffe per l'anno di imposizione. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, o di mancata presentazione della documentazione suddetta, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2;
2. a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componente a conguaglio relativa ai costi del primo anno di applicazione dei criteri ARERA;
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 18 della Delibera ARERA n. 443/2019.

Art. 11

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.
2. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - b. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti.
3. Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 delibera ARERA n. 443/2019) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 delibera ARERA n. 443/2019) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 delibera ARERA n. 443/2019) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
4. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.



Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. la tariffa è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario di cui al precedente articolo, nonché ai successivi commi del presente articolo.
3. Le tariffe della Tari sono determinate sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dalla Delibera ARERA n. 443;
4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota fissa, e da una quota variabile.
7. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati dal PEF;

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato L quinquies del D Lgs 116/2020 come riportato dal presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite per analogia, nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione c/vendita, esposizione s/vendita, deposito, ufficio, ecc.).
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 300 mq.;



6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
7. Le utenze non domestiche possono esercitare la facoltà di uscire dal servizio pubblico e conferire ad operatori privati i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi con esclusione dalla corresponsione della componente variabile della tariffa;
8. le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
9. le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non siano funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare delle attività industriali sono assoggettate al prelievo sui rifiuti, per la quota fissa e per quella variabile,
10. Le utenze non domestiche di cui al comma 7 effettuano la scelta del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
11. Le medesime utenze non domestiche di cui al comma 7 che intendono non avvalersi del servizio pubblico, devono presentare ai fini della tassazione e relative agevolazioni di cui ai commi precedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita domanda su moduli predisposti dall'ufficio Tributi corredata da copia contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani nonché attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (a dimostrazione dell'avvenuto recupero);
12. Gli uffici preposti al controllo (ufficio tecnico e vigilanza) daranno atto entro il 28 febbraio dell'anno di imposizione della coerenza delle dichiarazioni sulla base dei pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero nell'anno precedente, in modo da confermare o annullare le agevolazioni precedentemente assegnate in termini di non applicazione della quota variabile in caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci e analoga possibilità di recupero delle somme con ripristino immediato del prelievo sui rifiuti originale.
13. le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, intendendosi per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 30% della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. L'omessa



presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

I controlli sono effettuati come specificato nel comma 12.

Art. 14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data definita dalla delibera consiliare di determinazione delle tariffe per l'anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione entro il termine previsto dalla delibera consiliare di determinazione delle tariffe per l'anno di imposizione, dal numero complessivo dei residenti del nucleo familiare in una determinata unità abitativa, risultante negli elenchi anagrafici del Comune, non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti:
 - a. componenti dimoranti continuativamente in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, da almeno un anno al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
documentazione da presentare:
documento dell'Istituto attestante l'inizio e il perdurare della dimora in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 - b. componenti che svolgono attività di studio al di fuori della regione Sardegna continuativamente da almeno un anno al 1° gennaio dell'anno di imposizione a condizione che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età.
Documentazione da presentare:
documento dell'Ente/Università o Autocertificazione attestante l'inizio e il perdurare dello stato di studente in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 - c. componenti che svolgono attività lavorativa o di volontariato o servizio militare al di fuori della regione Sardegna continuativamente da almeno un anno al 1° gennaio dell'anno di imposizione;



Documentazione da presentare:

- copia contratto attestante l'inizio dell'attività (da presentare una volta per tutta la durata)
- documento dell'ente/datore di lavoro o autocertificazione attestante il perdurare dello stato lavorativo al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Nei casi di presentazione di Autocertificazione di cui alle lettere b) e c) del suindicato comma 6, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di controllare la veridicità delle stesse.

7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero di uno;
8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.20 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno d'imposizione o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
10. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo
3. CASSATO
4. CASSATO
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 16

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente,



dietro segnalazione scritta da parte degli uffici competenti (tecnico e vigilanza) indirizzata all'ufficio tributi, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 17 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni alla data definita in sede di approvazione delle tariffe:
 - a. abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30% su richiesta dell'interessato tramite presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del presente titolo
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, eccetto quelle contemplate alla successiva lett. f) : riduzione del 30%;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - f. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti e' dovuta in misura ridotta di 2/3;
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate non sono cumulabili competono dietro presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e decorrono dal momento previsto nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe per l'anno d'imposizione;
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 18 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo, nell'esercizio della facoltà dell'ente, sono finanziate da risorse di bilancio, diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. si applicano le seguenti agevolazioni alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione da definire nel range della misura dal 33 al 50 % nella parte fissa e nella parte variabile per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristorante, trattoria, osteria e pizzeria, ortofrutta, fioreria, pescheria; La definizione della percentuale di riduzione è determinata annualmente dal consiglio comunale in sede di determinazione delle tariffe, compatibilmente alle risorse di bilancio, in relazione al contesto socio-economico;
 - b) sono esentate dal pagamento del tributo le ONLUS;
 - c) famiglie con ISEE inferiore a € 4.500 riduzione del 30%;



3. La riduzione di cui al precedente comma 2 lett c) è cumulabile con quella di cui all'art. 17 comma 1 lett a) e lett e), è applicata a seguito richiesta dell'interessato entro la data prevista nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe per l'anno d'imposizione, corredata da certificazione Isee in corso di validità.
4. L'ufficio dei servizi sociali comunica all'ufficio tributi entro il 28 febbraio dell'anno di imposizione, i nuclei famigliari in particolari situazioni di indigenza con Isee inferiore a Euro 4.500,00 per l'applicazione delle riduzioni previste;

Art. 19 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 20 **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche:
dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati:
dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione dev'essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio o dalla variazione o cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree, la dichiarazione debitamente sottoscritta (con qualsiasi mezzo idoneo) utilizzando gli appositi moduli predisposti dallo stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati,
7. La dichiarazione è consegnata all'ufficio protocollo del Comune in base alle istruzioni in essa contenute;



8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
9. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti nello stesso;
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
13. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Ha effetto dal giorno in cui si verifica la cessazione a condizione che venga presentata entro il termine di cui al comma 6;
14. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto al termine di cui al comma 6, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.



15. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6;
16. Nel caso di cessazione di utenze non domestiche, si intendono presentate ai fini Tari anche le cessazioni trasmesse tramite SUAPE;

Art. 21 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
2. Ai sensi della normativa vigente, i versamenti della Tari sono effettuati in autoliquidazione dal contribuente, tuttavia il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti, entro la scadenza della prima rata di cui alla delibera consiliare di determinazione delle tariffe per l'anno di imposizione, apposito avviso di pagamento corredato dai modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con rata unica o in 4 rate alle scadenze appositamente deliberate dall'organo competente.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il contribuente effettua il versamento con il ravvedimento operoso di cui all' art.13 del Dlgs n.472 del 1997, in difetto, il Comune procede alla notifica di apposito Avviso di Accertamento Esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, gravato da sanzioni e interessi;
E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza e attivarsi, in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento predisposto dal Comune per facilitare il versamento, contattando l'ufficio tributi in modo da poter comunque eseguire il pagamento entro il relativo termine di scadenza;

Art. 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.



3. Il contribuente può richiedere la compensazione tra crediti e debiti dello stesso tributo per lo stesso anno d'imposizione;
- 3 bis. Su istanza del contribuente l'ufficio compensa per gli anni di competenza le somme imputate erroneamente ad anni incompetenti dallo stesso contribuente;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 1. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 2. del proprio personale dipendente;
 3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;



- e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della Tari, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998 in base al disposto dell'art. 1 comma 646 della Legge 147/2013.
 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito Avviso di Accertamento Esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 così come modificati dalla L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 7. Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, Il Comune comunica al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, lo schema di avviso di accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'avviso di accertamento è adottato una volta scaduto il sessantesimo giorno assegnato, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e dev'essere motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
 8. Se la scadenza del termine del contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 9. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
 10. Salvo che specifiche disposizioni prevedevano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il Comune esercita l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
 11. ai sensi dell'art. 15ter del DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019 si applica il principio di regolarità tributaria in base al quale gli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti sia attività commerciali o produttive sia soggetti privati, subordinano il rilascio degli atti summenzionati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei richiedenti, ciò al fine di sostenere il contrasto all'evasione;



12. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre a quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
13. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
14. Il Comune esercita l'Autotutela obbligatoria procedendo in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi specificati nella norma di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore su individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ufficio, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
15. L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o, decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
16. Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Art. 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) del presente titolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento

Art. 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. CASSATO



Art. 27
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato assolvimento del pagamento o assenza di impugnazione nei termini di 60 giorni dalla notificazione, dell'avviso di accertamento esecutivo, lo stesso avviso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 28
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad Euro 10,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo ai sensi dall'art.3, comma 10, del D.L. 95/2012.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.
4. Non sono ammesse compensazioni di importi inferiori al predetto limite minimo di cui al comma 1.

Art. 29
ARROTONDAMENTI

1. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 30
DILAZIONI DI PAGAMENTO
E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per il pagamento degli Avvisi di Accertamento Esecutivi, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, su richiesta del contribuente, è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute (a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica) ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2021 recante la disciplina della rateizzazione e disponibile, con gli allegati relativi, sul Sito del Comune di Sardara (home page – aree tematiche – tributi).



Art. 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Art. 32
NORME TRANSITORIE E FINALI

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge;

Art. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.



Allegato A. Rifiuti urbani.

L'art. 1, comma 9, del D.Lgs 116/2020 modifica la definizione di **rifiuti urbani**, introducendo la lettera b-ter al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006, in base alla quale essi possono essere suddivisi in due macrocategorie: rifiuti interni e rifiuti esterni:

A.1 Rifiuti interni.

Rientrano in questa categoria:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che:
 - o sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al decreto;
 - o sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo decreto.

I rifiuti individuati dall'**allegato L-quater al D.Lgs 116/2020** sono i seguenti:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



Le attività individuate dall'**allegato L-quinquies** sono invece le seguenti:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, asili nido.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni, aree scoperte operative eccetto cat. 21 e cat. 23.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante, Agriturismo, B&B.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, ambulatori.
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali, uffici postali.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici comprese pizzerie solo asporto.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste, aree scoperte cat 21 e cat. 23 eccetto area scoperta chiosco parco.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

NB: alcune attività non incluse esplicitamente nella tabella suindicata, essendo presenti nel territorio di Sardara, sono state aggregate per analogia, alla categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti:

- asili nido nella categoria 01;
- palestre nella categoria 04;
- aree scoperte operative eccetto cat. 21 e cat. 23, nella categoria 06;
- ambulatori nella categoria 11;
- uffici postali nella categoria 12;
- pizzerie solo asporto nella categoria 20;
- aree scoperte cat. 21 e cat. 23 nella categoria 25 eccetto il chiosco del parco pubblico nel quale l'attività con tavolini e sedie è svolta esclusivamente all'aperto;
- Agriturismo e B&B nella cat 08 Alberghi senza ristorante.

Attività non elencate, ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nella categoria simile per analogia.



A.2. Rifiuti esterni.

Rientrano in tale categoria:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubbliche, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli dei 3 punti precedenti.

B. Rifiuti speciali.

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)
- i) i veicoli fuori uso.